

(N. 1869-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1952

Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo dei dipendenti statali per limiti di età lasciano ampio margine alla discrezionalità dei Capi delle varie Amministrazioni dello Stato.

Tale sistema determina, nei confronti degli interessati, sperequazioni di trattamento, che è necessario di eliminare in uno Stato democratico, che poggia le sue basi sul principio dell'uguaglianza dei cittadini.

Da ogni parte si riconosce la necessità di stabilire un limite massimo di età per il collocamento a riposo dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato.

Si disputa invece sulla determinazione di tale limite.

La 5^a Commissione, pur riconoscendo fondati molti dei motivi addotti a favore del limite di età a 70 anni — tra cui quello del prolungamento della vita media e della necessità di non privare le Amministrazioni di competenze specializzate — ha tuttavia riconosciuto più equo il sistema proposto dal Governo (collocamento a riposo al 65° anno) soprattutto in considerazione delle aspettative dei giovani, in attesa di una dignitosa occupazione, nonchè dell'aspirazione, senza dubbio giusta, dei funzionari già in ruolo ad un più rapido svolgimento di carriera.

Si è perciò ritenuta meritevole di approvazione la disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, in base alla quale si rende obbligatorio per l'Amministrazione il collocamento a riposo degli impiegati che abbiano raggiunto il 65° anno di età. Ad evitare il danno che potrebbe ripercuotersi sul trattamento di quiescenza per gli impiegati entrati tardi in carriera, si è previsto un aumento di cinque anni utile agli effetti della pensione sia per coloro che non abbiano raggiunto il massimo di anzianità, sia per quelli che non abbiano conseguito il minimo per il diritto al trattamento di quiescenza.

Inoltre, la 5ª Commissione tenendo presente gli squilibri che potrebbero verificarsi nelle Amministrazioni dello Stato a causa di una immediata applicazione del disegno di legge, specialmente nei riguardi dei direttori generali, ha ritenuto opportuno di proporre una norma transitoria (articolo 6-bis) che gradua l'applicazione della legge durante i primi quattro anni dalla sua entrata in vigore. Pertanto, il collocamento a riposo dei funzionari di grado IV o di grado superiore è stabilito a 69 anni per il 1952, a 68 per il 1953, a 67 per il 1954, ed a 66 per il 1955. Anche durante tale periodo è tuttavia possibile il collocamento a riposo di detti funzionari al 65° anno di età, ma in tal caso il provvedimento deve essere adottato dal Consiglio dei ministri anziché, come ora è previsto, dal Capo dell'Amministrazione interessata.

Pure allo scopo di rendere meno difficile la condizione dei funzionari, che passano dal trattamento di servizio attivo a quello di quiescenza, con l'articolo 6-ter, la Commissione propone di istituire presso ogni Ministero od Amministrazione autonoma, un registro in cui, a domanda, siano iscritti i pensionati idonei per essere investiti di incarichi speciali fino al 70° anno di età.

Con tale disposizione, mentre si viene incontro ai bisogni dei più qualificati funzionari dello Stato durante i primi cinque anni dal collocamento a riposo, si consente altresì di alleggerire i funzionari in servizio attivo di molti gravosi compiti di partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi, a Consigli di amministrazione di enti o società controllati dallo Stato, ecc.

L'articolo 7 del disegno di legge eccettua dall'applicazione del limite di età a 65 anni quelle speciali categorie di funzionari (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale ferroviario, sottufficiali del Corpo forestale) per le quali appare giustificata la conservazione degli speciali limiti per esse stabiliti dalle leggi vigenti. Altre eccezioni sono state proposte in seno alla 5ª Commissione soprattutto nei riguardi degli ufficiali giudiziari e del personale delle cancellerie giudiziarie, delle biblioteche e degli archivi di Stato, facendosi valere, specialmente per questi ultimi, la grande importanza dell'esperienza che si acquisisce solo dopo lunghi anni di carriera. Per gli archivisti di Stato si è inoltre ricordato il caso recente di uomini insigni che sono stati richiamati in servizio anche dopo il 70° anno di età per il riordinamento di archivi di fama mondiale, come quelli di Firenze e di Napoli, gravemente danneggiati dagli eventi bellici.

Tuttavia, la Commissione ha deciso di non introdurre nuove eccezioni per non pregiudicare, con estensioni che sarebbero divenute sempre più numerose, il sistema cui si ispira il disegno di legge.

Ad ampia discussione ha dato altresì luogo l'articolo 4 del disegno di legge con il quale si estende a tutti i funzionari di grado elevato la possibilità del collocamento a disposizione per ragioni di servizio con l'intero trattamento economico inerente al grado. Come è noto, tale sistema è già attualmente previsto per i diplomatici, i prefetti ed i questori.

Il Governo, partendo dalla premessa che allo stato attuale della legislazione il solo modo di sollevare dall'incarico un direttore generale è quello della dispensa dal servizio in base all'articolo 51 del decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, ha giustamente osservato, nella relazione al disegno di legge, che tale provvedimento è gravemente lesivo del prestigio dei funzionari di grado elevato perchè potrebbe apparire come una sanzione disciplinare. Poichè, tuttavia, in taluni casi il Capo dell'Amministrazione, può ritenere opportuno di allontanare provvisoriamente un funzionario dall'incarico direttivo che egli ricopre, il disegno di legge in esame prevede, come sopra

detto, la possibilità del collocamento a disposizione per i direttori generali e gli altri funzionari di pari grado o di grado superiore, preposti alla direzione di servizi centrali.

La Commissione, tenuto presente che anche tali provvedimenti amministrativi sono sottoposti al controllo giurisdizionale di legittimità che rappresenta per i funzionari un'adeguata garanzia e, sicura che le Amministrazioni faranno uso di questo potere soltanto nei casi in cui lo richieda il pubblico interesse, non ha ritenuto di modificare l'articolo 4 del disegno di legge governativo.

* * *

Onorevoli Senatori,

L'opportunità sempre più sentita di dare un assetto stabile ed uniforme al trattamento dei dipendenti delle Amministrazioni statali, che sono i collaboratori più preziosi per lo svolgimento delle attività di uno Stato moderno, consiglia ad invitarvi a dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

Bosco, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se dipendenti da Amministrazioni con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età. Lo stesso limite si osserva per il licenziamento degli impiegati civili non di ruolo.

Art. 2.

Per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati di cui all'articolo precedente, che al compimento del 65° anno di età non abbiano maturato 40 anni di servizio utile a pensione, sono collocati a riposo conseguendo comunque il diritto a pensione da valutarsi in base al servizio utile aumentato di cinque anni fino al raggiungimento dell'anzianità massima di quaranta anni.

Art. 3.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato nei casi di cui al comma precedente, nonchè in tutti gli altri in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se compresi in ruoli transitori o dipendenti da Amministrazioni con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età. Lo stesso limite si osserva per il licenziamento degli impiegati civili non di ruolo.

Art. 2.

Per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati di cui all'articolo precedente, che al compimento del 65° anno di età non abbiano maturato 40 anni di servizio utile a pensione, sono collocati a riposo conseguendo il diritto a pensione, da valutarsi in base al servizio utile aumentato di tanti anni quanti ne occorrono per il raggiungimento dell'anzianità di quaranta anni, fino ad un massimo di anni cinque.

Analogo aumento per il periodo stesso di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è concesso a favore degli impiegati di cui all'articolo precedente che non abbiano maturata l'anzianità di servizio necessaria al conseguimento della pensione.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nulla, del pari, è innovato per quanto riguarda la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato nei casi di cui al comma precedente, nonchè in tutti gli altri in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Fermo quanto disposto nel precedente articolo 3, con provvedimento del Ministro competente, sentito il Consiglio dei ministri, i direttori generali e gli altri funzionari di pari grado o di grado superiore preposti alla direzione di servizi centrali possono essere collocati a disposizione per ragioni di servizio per il periodo massimo di due anni e comunque non oltre il 65° anno di età, per venire adibiti ad incarichi speciali con l'intero trattamento economico inerente al grado rivestito.

I funzionari collocati a disposizione, ove nei termine predetto non siano nuovamente preposti alla direzione del medesimo o di altro servizio della stessa Amministrazione, sono collocati a riposo conseguendo comunque il diritto a pensione, da valutarsi in base al servizio utile aumentato di cinque anni.

Art. 5.

I collocamenti a riposo disposti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei limiti indicati negli articoli medesimi.

È fatta eccezione per i Presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione artistica, nonchè per gli insegnanti elementari, per i quali il collocamento a riposo ha effetto dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

Art. 6.

Nei primo concorso pubblico, che sarà bandito dopo la prima applicazione della presente legge, per l'accesso a ciascuna carriera dei ruoli di gruppo A e di gruppo B delle Amministrazioni statali, sarà riservato a favore del personale non di ruolo rispettivamente di prima e seconda categoria dell'Amministrazione che bandisce il concorso, un numero di posti pari ad un quarto di quelli risultanti disponibili nei

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Nei concorsi pubblici che saranno banditi entro cinque anni dalla prima applicazione della presente legge, per l'accesso a ciascuna carriera dei ruoli di gruppo A e di gruppo B delle Amministrazioni statali, sarà riservato, a favore del personale non di ruolo rispettivamente di prima e seconda categoria dell'Amministrazione che bandisce il concorso, un numero di posti pari ad un quarto di quelli risul-

ruoli medesimi in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2.

I posti dei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C di ciascuna Amministrazione, che si renderanno disponibili nella prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, saranno conferiti mediante concorsi riservati, per metà; al personale non di ruolo della stessa Amministrazione e, per l'altra metà, al personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali.

Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti sui pubblici concorsi, saranno ammessi a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi anche i dipendenti non di ruolo che abbiano superato i limiti normali di età per l'ammissione ai concorsi, purchè siano in possesso di un'anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che essi avranno potuto acquistare al 65° anno di età quali impiegati di ruolo, non risulti inferiore a venti anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale insegnante delle scuole medie ed elementari.

tanti disponibili nei ruoli medesimi in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6-bis.

Durante il primo quadriennio di applicazione della presente legge, i limiti di età per il collocamento a riposo dei funzionari di grado IV o di grado superiore sono stabiliti, in deroga all'articolo 1, come segue:

- per il 1952 a 69 anni di età
- per il 1953 a 68 anni di età
- per il 1954 a 67 anni di età
- per il 1955 a 66 anni di età.

Nondimeno, anche i predetti funzionari, dopo il compimento del 65° anno di età, possono essere collocati a riposo, ma in tal caso il provvedimento deve essere adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Art. 6-ter.

È istituito presso ogni Ministero e presso ogni Amministrazione autonoma un registro dei pensionati idonei ad essere investiti di incarichi speciali e temporanei.

Nel registro sono iscritti a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di am-

ministrazione, gli impiegati collocati a riposo che per il grado raggiunto e la competenza acquisita nelle funzioni precedentemente esercitate, vengano giudicati idonei, anche per le loro condizioni di salute, ad essere eventualmente utilizzati per particolari incarichi. L'iscrizione può essere in qualunque momento revocata e cessa comunque al compimento del 70° anno di età.

Gli iscritti nel registro suddetto possono essere chiamati a far parte di Commissioni di studio e di indagine, di Commissioni giudicatrici di concorsi, di Consigli di disciplina e di altri analoghi; possono essere altresì nominati rappresentanti dello Stato o delle singole Amministrazioni negli organi direttivi di enti pubblici o privati e nei Consigli di amministrazione delle Società commerciali con partecipazione di Stato; possono essere preposti come commissari o liquidatori a enti pubblici.

Gli incarichi possono essere attribuiti anche da Amministrazione diversa da quella nei cui registri il pensionato si trova iscritto. Di ogni singolo incarico viene presa nota nel registro.

L'attribuzione di incarichi non implica in alcun modo ricostituzione del rapporto di impiego e non attribuisce al pensionato diritto ad altri compensi, all'infuori di quelli che in base alla legge, ai regolamenti e alle deliberazioni degli enti interessati sono connessi all'esercizio delle funzioni inerenti all'incarico.

Art. 7.

La presente legge non si applica:

- ai magistrati ordinari;
- ai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di grado IV e superiori;
- ai magistrati militari;
- agli avvocati dello Stato;
- ai professori universitari;
- al personale ferroviario;
- ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7.

Identico.